

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (84) 052

Vol. 1984/0020

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

NEGOZIATI PER L'ADESIONE DELLA SPAGNA

25a RELAZIONE

della Commissione al Consiglio
sull'esame del diritto comunitario derivato

Complemento alle relazioni precedenti
sugli atti relativi al settore della

PESCA

I.

Proseguendo l'esame sistematico del diritto comunitario derivato intrapreso con la delegazione spagnola conformemente all'apposito mandato conferitole dal Consiglio, la Commissione ha proceduto ad un esame complementare provvisorio degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee nel settore della PESCA.

Questo esame complementare verte sugli atti di portata generale approvati e/o pubblicati successivamente alla legislazione comunitaria sulla cui base è stato effettuato l'esame precedente nel settore in parola (il 1° 3.1980) e che erano in vigore al 1° settembre 1983 (ad eccezione però degli atti riguardanti le relazioni con la Spagna che potrebbero decadere in caso di adesione di questo paese).

Fatte salve le osservazioni di cui al seguente paragrafo, i risultati di questo esame complementare sono riportati nei due allegati acclusi alla presente relazione :

- l'ALLEGATO I comprende l'elenco dei nuovi atti esaminati che non richiedono alcun adeguamento tecnico a seguito dell'adesione della Spagna
- l'ALLEGATO II indica gli adeguamenti tecnici che è necessario apportare a taluni atti e che dovranno essere registrati negli strumenti di adesione.

II.

L'esame degli atti in questione richiama inoltre le seguenti osservazioni :

1. Dal presente esame complementare provvisorio emerge che alcuni atti, in vigore all'atto dell'esame iniziale e per questo motivo oggetto di esame, sono scaduti nel frattempo o sono stati modificati da nuovi atti emanati in seguito.

Le modifiche che possono derivarne riguardano gli adeguamenti tecnici stabiliti nelle conclusioni della relazione, che sancisce i risultati di detto esame precedente, sono indicate nell'ALLEGATO II della presente relazione sotto forma di correzioni o di complementi da apportare alle suddette conclusioni.

2. Gli atti in vigore al 1° settembre 1983 nel settore della PESCA comprendono vari regolamenti di gestione di portata temporanea che scadono a fine 1983 oppure nel corso del 1984 e che sono destinati ad un periodico rinnovo. Si tratta dei seguenti regolamenti :

- regolamenti che per la campagna di pesca 1983 o la campagna di commercializzazione 1983-1984 fissano i vari prezzi (prezzi di riferimento, di orientamento, di ritiro, ecc.), il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato e l'entità del premio di riporto per i prodotti della pesca;
- regolamenti che fissano le catture totali ammissibili (TAC), la quota di dette catture disponibili per la Comunità e la sua ripartizione tra gli Stati membri, nonché i regolamenti sulla sospensione dell'attività di pesca;
- regolamenti che stabiliscono alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi;
- regolamenti che ripartiscono i contingenti di cattura tra gli Stati membri per le navi che pescano nelle acque di determinati paesi terzi.

Questi atti sono stati esaminati a titolo d'informazione giacché atti analoghi sono destinati, in un secondo tempo, a sostituirli. Non sono stati concordati, però, gli eventuali adeguamenti indotti dall'adesione, poiché detti atti saranno scaduti prima della medesima; pertanto, essi non sono menzionati in nessun allegato alla presente relazione.

3. L'adesione della Spagna potrebbe rendere necessario un adeguamento di alcuni regolamenti di carattere permanente relativi al regime comunitario di conservazione e di ripartizione delle risorse ittiche. Attualmente non è possibile comunque determinare siffatti eventuali adeguamenti a livello tecnico; essi dipendono dall'esito dei negoziati di fondo intavolati in materia, soprattutto per quanto riguarda le modalità di annessione delle acque spagnole nel campo d'applicazione della normativa comunitaria e l'accesso dei pescatori di questo paese alle risorse ittiche della Comunità attuale, nonché dei pescatori degli Stati membri attuali alle risorse di pesca della Spagna.

Si tratta, nella fattispecie, dei regolamenti seguenti :

- Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca.
(GU L 24 del 27.1.1983, pag. 1 + rettifica GU L 73 del 19.3.1983, pag. 42)
- Regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che prevede talune misure tecniche per la conservazione delle risorse di pesca.
(GU L 24 del 27.1.1983, pag. 14)

Pertanto, questi atti non sono riportati in via provvisoria in nessun allegato della presente relazione. Le decisioni in materia sono per ora in sospenso e l'esame degli eventuali adeguamenti verrà svolto in uno stadio successivo, in funzione delle soluzioni delineatesi nel negoziato di fondo.

4. La delegazione spagnola intende chiedere che nelle norme relative all'organizzazione comune dei mercati per il settore dei prodotti della pesca vengano inserite talune specie ittiche attualmente non comprese, ma di grande interesse per la Spagna (con conseguente modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3796/81, nonché dei vari regolamenti di applicazione). Se necessario, la richiesta sarà pertanto trattata in sede di negoziato sulla sostanza, in base agli argomenti giustificativi che saranno presentati dalla delegazione spagnola.

5. La delegazione spagnola ha dichiarato di essere disposta a ritirare la riserva relativa al termine spagnolo corrispondente all'espressione "gamberetti grigi del genere "Crangon" sp.p." fatte durante l'esame iniziale ai fini della modifica del regolamento (CEE) n. 104/76 (vedasi osservazioni al punto 4 della relazione iniziale). Essa accetta infatti il termine "quisquilla" proposto dalla Commissione, per cui si può considerare risolto il disaccordo sorto in proposito.

ALLEGATO I

=====

Elenco complementare degli atti comunitari
(successivi al 1° marzo 1980 e in vigore al 1° settembre 1983)
esaminati nel settore della

PESCA

CHE NON RICHIEDONO ADEGUAMENTI TECNICI
da registrare nell'atto di adesione

I. MERCATI

=====

1. Regolamento (CEE) n. 2062/80 della Commissione, del 31 luglio 1980, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e le relative associazioni di produttori e le relative associazioni nel settore dei prodotti (GU L 200 dell(1.8.1980, pag. 82) /della pesca.

2. - Regolamento (CEE) n. 3489/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.
(GU L 365 del 31.12.1980, pag. 11)

- Regolamento (CEE) n. 274/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.
(GU L 28 del 5.2.1982, pag. 24)

- Regolamento (CEE) n. 2973/82 della Commissione, dell'8 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2518/70 per quanto riguarda l'elenco dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.
(GU L 312 del 9.11.1982, pag. 5)

3. - Regolamento (CEE) n. 273/81 della Commissione, del 30 gennaio 1981, recante modifica delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati.
(GU L 30 del 2.2.1981, pag. 1)

- Regolamento (CEE) n. 3166/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati.
(GU L 332 del 27.11.1982, pag. 4)

4. Regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.
(GU L 197 del 6.7.1982, pag. 1)

a) Regolamento (CEE) n. 3190/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione dell'estensione ai non aderenti di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.
(GU L 338 del 30.11.1982, pag. 11)

5. Regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce le regole generali relative alla concessione di una compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca.
(GU L 235 del 10.8.1982, pag. 1 + rettifica GU L 269 del 18.9.1982, pag. 30)
 - a) Regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca.
(GU L 335 del 29.11.1982, pag. 1)
6. Regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca.
(GU L 235 del 10.8.1982, pag. 4)
7. Regolamento (CEE) n. 2204/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di un premio speciale per le sardine e le acciughe mediterranee.
(GU L 235 del 10.8.1982, pag. 7)
8. Regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.
(GU L 331 del 26.11.1982, pag. 7)
9. Regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai tonni.
(GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27)
10. Regolamento (CEE) n. 148/83 della Commissione, del 21 gennaio 1983; relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza per le esportazioni di taluni prodotti della pesca.
(GU L 18 del 22.1.1983, pag. 19)
11. Regolamento (CEE) n. 1452/83 della Commissione, del 6 giugno 1983, che definisce le spese di gestione delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.
(GU L 149 del 7.6.1983, pag. 5)
12. Regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato.
(GU L 52 del 10.6.1983, pag. 22)

II. RISORSE

=====

A. Regime interno

13. Regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982; che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri.
(GU L 220 del 29.7.1982, pag. 1)
 - a) Regolamento (CEE) n. 1729/83 del Consiglio, del 20 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2057/82 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri.
(GU L 169 del 28.6.1983, pag. 14)
14. Regolamento (CEE) n. 2166/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che istituisce un regime di licenza per alcune attività di pesca in una zona al nord della Scozia (zona Shetland).
(GU L 206 del 30.7.1983, pag. 71)

B. Regime esterno

Direttive interne di negoziato

15. Decisione del Consiglio, del 29 settembre 1981, che autorizza la Commissione a negoziare accordi di pesca con alcuni paesi africani costieri dell'Atlantico.
(non pubblicata)

Accordi bilaterali

16. Regolamento (CEE) n. 2209/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo di Svezia.
(GU L 226 del 29.8.1980, pag. 1)
17. Regolamento (CEE) n. 2210/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia, concernente talune misure volte a promuovere la riproduzione dei salmoni nel Mar Baltico.
(GU L 226 del 29.8.1980, pag. 7)
18. Regolamento (CEE) n. 2211/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, il governo danese e il governo locale delle isole Faerøer.
(GU L 226 del 29.8.1980, pag. 11)

19. Regolamento (CEE) n. 2212/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese nonché del protocollo e degli scambi di lettere ad esso relativi.
(GU L 226 del 29.8.1980, pag. 16)
- a) Decisione 82/531/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, firmato il 15 giugno 1979, nonché del protocollo ad esso allegato.
(GU L 234, del 9.8.1982, pag. 8)
20. Regolamento (CEE) n. 2213/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi.
(GU L 226 del 29.8.1980, pag. 33)
- a) Regolamento (CEE) n. 707/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau.
(GU L 84 del 30.3.1983, pag. 1)
21. Regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia.
(GU L 226 del 29.8.1980, pag. 47)
22. Decisione 81/1053/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativa alla conclusione dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada.
(GU L 379 del 31.12.1981, pag. 53)
- a) Decisione 81/1054/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada riguardante le loro relazioni in materia di pesca.
(GU L 379 del 31.12.1981, pag. 58)

23. Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea.
(GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1)
24. Regolamento (CEE) n. 1948/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Finlandia.
(GU L 192 del 16.7.1983, pag. 6)
25. Decisione 83/415/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1983, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale.
(GU L 237 del 26.8.1983, pag. 13)

Convenzioni multilaterali

26. Regolamento (CEE) n. 654/81 del Consiglio, del 10 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3179/78 relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale.
(GU L 69 del 14.3.1981, pag. 1)
27. Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale.
(GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21)
28. Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.
(GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26 + rettifica GU L 160 dell'11.6.1982, pag. 28)
29. Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale.
(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24)

30. Decisione 83/414/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, sull'adesione della Comunità alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli Stati parti contraenti della convenzione, firmato a Varsavia l'11 novembre 1982.
(GU L 237 del 26.8.1983, pag. 4)

III. POLITICA STRUTTURALE

=====

31. Regolamento (CEE) n. 1898/80 della Commissione, del 9 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2572/78 relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per i progetti del settore della pesca costiera di cui al regolamento (CEE) n. 1852/78 (1).
(GU L 187 del 21.7.1980, pag. 1)
32. Regolamento (CEE) n. 31/83 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera e dell'acquicoltura (2).
(GU L 5 del 7.1.1983, pag. 1)
33. Decisione 82/892/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che modifica la decisione 78/640/CEE relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle operazioni di ispezione e di sorveglianza delle acque marittime della Danimarca e dell'Irlanda.
(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 55)
34. Risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1983, concernente l'adattamento delle capacità ed il miglioramento della produttività nel settore della pesca.
(GU C 28 del 3.2.1983, pag. 1)

(1) Pur essendo scaduto, questo regolamento produce tuttora effetti giuridici in quanto il regolamento (CEE) n. 31/83 vi fa riferimento per la sua applicazione.

(2) Questo regolamento è scaduto in quanto si riferisce al 1982, ma produce ancora effetti giuridici per il fatto che i problemi in materia sono tuttora in fase d'esame.

ALLEGATO II

=====

ADEGUAMENTI TECNICI

da apportare a taluni atti comunitari
(e da trascrivere negli allegati
dell'atto di adesione)
nel settore della

PESCA

I - CORREZIONI E COMPLEMENTI

da apportare agli adeguamenti stabiliti nelle conclusioni dell'esame precedente (cfr. allegato II della relazione iniziale)

=====

A - Parte A (adeguamenti di carattere permanente il cui testo è indicato nell'atto di adesione)

- 1) Il punto 1 (relativo all'adeguamento apportato al regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976) deve essere interamente depennato, poiché il regolamento in causa è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981.

- 2) Il punto 2 (relativo all'adeguamento apportato al regolamento (CEE) n. 104/76) deve essere numerato sotto la cifra 1.

Inoltre, occorre eliminare le parentesi quadre che racchiudono la dicitura della modifica apportata dall'atto di adesione della Grecia del 1979 e aggiungervi il riferimento alla seguente pubblicazione : "(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17)".

Devono infine essere depennati il rinvio (↓) e la relativa nota in calce riguardante la riserva spagnola.

- 3) Il punto 3 (relativo all'adeguamento apportato al regolamento (CEE) n. 1852/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978) deve essere interamente depennato, poiché il regolamento in causa è scaduto dal 1° gennaio 1982.

B - Parte B (adeguamenti di carattere permanente da stabilire successivamente all'atto di adesione)

- 1) Al punto 1 (relativo agli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 2518/70 della Commissione, del 10 dicembre 1970), l'indicazione degli atti che hanno modificato detto regolamento deve essere completata dalle seguenti diciture supplementari :
 - " - Regolamento (CEE) n. 3489/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980,
(GU L 365 del 31.12.1980, pag. 11)
 - Regolamento (CEE) n. 274/82 della Commissione, del 4 febbraio 1982
(GU L 28 del 5.2.1982, pag. 24)
 - Regolamento (CEE) n. 2973/82 della Commissione, dell'8 novembre 1982
(GU L 312 del 9.11.1982, pag. 5)"

- 2) Il punto 2 (relativo agli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione, del 28 maggio 1971) deve essere interamente depennato, poiché il regolamento in causa è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982.

II - NUOVI ADEGUAMENTI

=====

Oltre agli adeguamenti stabiliti nelle conclusioni dell'esame iniziale degli atti relativi al settore della PESCA, corretti e completati come indicato in precedenza, occorre aggiungere i seguenti adeguamenti complementari, rispettivamente

A - Parte A (adeguamenti di carattere permanente il cui testo è indicato nell'atto di adesione)

2. Regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.
(GU L 379 del 31.12.1981, pag. 1)

All'articolo 33, paragrafo 2, la dicitura "quarantacinque" è sostituita da " (1)

3. Regolamento (CEE) n. 3138/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio speciale di riporto per le sardine e le acciughe mediterranee.
(GU L 335 del 29.11.1982, pag. 9)

All'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, viene aggiunto il trattino supplementare seguente :

" - Transformación que se beneficie de una prima por venta diferida especial : (precisar el tipo de transformación)
Regolamento (CEE) n. 3796/81, artículo 14 "

4. Regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca.
(GU L 351 dell'11.12.1982, pag. 20)

All'articolo 7, secondo comma, viene aggiunto il trattino supplementare seguente :

" - " Transformación que se beneficie de una prima por venta diferida (precisar el tipo de transformación y el periodo de almacenamiento)
Regolamento (CEE) n. 3796/81, artículo 14 ". "

-
- (1) Da completare successivamente, in funzione dell'adeguamento che verrà deciso nel negoziato di fondo relativo al settore istituzionale, in ordine alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE.

9. Regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca.
(GU L 24 del 27.1.1983, pag. 1 + rettifica GU L 73 del 19.3.1983, pag. 42)

All'articolo 14, paragrafo 2, la dicitura "quarantacinque è sostituita da " (1) "

- B - Parte B (adeguamenti di carattere permanente da stabilire successivamente all'atto di adesione)
-

2. Regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca.
(GU L 338 del 30.11.1982, pag. 13)

L'ALLEGATO I, che riferisce i mercati e i porti d'importazione rappresentativi, dovrà essere completato con l'indicazione dei mercati e dei porti in Spagna.

-
- (1) Da completare successivamente, in funzione dell'adeguamento che verrà deciso nel negoziato di fondo relativo al settore istituzionale, in ordine alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE.